

966



Regione Puglia  
Al Presidente

Regione Puglia  
Gabinetto del Presidente

AOO\_021/PROT  
10/04/2018 - 0001428  
Prot. Usato - Registro Protocollo Generale



Consiglio Regionale  
della Puglia  
N. 20180032229  
12/04/2018 11:35  
4SOXW0  
Sezione Informatica e Tecnica

ENTRATA

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
*presidente@consiglio.puglia.it*

Al Consigliere regionale  
Borraccino

Sedi

Oggetto: Risposta ad Interrogazione urgente numero 966, presentata dal Consigliere regionale Borraccino.

Con l'allegata nota, di cui si fa proprio il contenuto, si risponde all'interrogazione di cui all'oggetto riguardante: "*Impianto di sollevamento fognario località PILONE di Ostuni*".

Distinti saluti

Emiliano

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Lungomare N. Sauro, 31/33 Bari - 70121 Bari -



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,  
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE**

**SEZIONE RISORSE IDRICHE**

Regione Puglia  
Sezione Risorse Idriche

AOO\_075/PROT  
22/12/2017 - 0012306  
Prot.: Usala - Registro: Protocollo Generale

Trasmissione a mezzo  
posta elettronica certificata ai sensi  
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

All'Assessore ai Lavori Pubblici,  
Risorse Idriche e Tutela delle Acque,  
Difesa del Suolo e Rischio Sismico

arch. Anna Maria Curcuruto

[segreteria.lavoripubblici@regione.puglia.it](mailto:segreteria.lavoripubblici@regione.puglia.it)  
[a.curcuruto@regione.puglia.it](mailto:a.curcuruto@regione.puglia.it)

**OGGETTO:** Interrogazione urgente n. **966** del Consigliere regionale Cosimo  
Borracino – Impianto di sollevamento fognario località "Pilone" di Ostuni

Le opere d'intervento si inquadrano e trovano la relativa copertura finanziaria tra i progetti individuati alla tab. 4b del II Atto Integrativo del 29/11/2007 dell' Accordo di Programma Quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" del 11/3/2003.

Le opere in progetto hanno come principale obiettivo la realizzazione delle necessarie infrastrutture per dotare gli esistenti insediamenti costieri del territorio di Ostuni di rete fognaria ed in particolare consentono di definire lo schema funzionale del sistema fognario per gli insediamenti costieri di Pilone, Rosa Marina e Monticelli.

Lo schema definito nel progetto di cui trattasi costituisce il proseguimento della rete di fognatura nera già esistente al servizio dell'insediamento di Diana Marina e prevede l'incremento delle opere a servizio delle marine mediante la realizzazione di circa 1,3 Km di collettore primario e la realizzazione di circa 3,1 Km di condotta premente, la realizzazione di un impianto di sollevamento in località Pilone, nonché la realizzazione di circa 0,6 Km di collettori secondari.

Per quanto attiene all'impianto di sollevamento, questo era ubicato all'interno di un edificio sostanzialmente diviso in quattro locali: locale griglia, locale pompe, locale quadri, locale gruppo elettrogeno. L'impianto aveva dimensioni in pianta pari a 14,00 x 10,80 mq., altezza massima fuori terra pari a m.3,85 e una profondità massima, in corrispondenza del vano vasche, di m. 5,28.

Nell'area di pertinenza intorno all'edificio era prevista la realizzazione di un piazzale, di aree a parcheggio pubblico, nonché alcune zone a verde in cui era prevista la piantumazione di specie arboree per mitigare l'impatto visivo dell'opera. La suddetta area sarebbe stata delimitata da una recinzione in muratura.



L'Acquedotto Pugliese S.p.a., con nota acquisita al protocollo del servizio Assetto del Territorio n. 2587 del 24.03.2011, richiese il rilascio di eventuali prescrizioni sul progetto preliminare ai sensi dell'art. 14 bis della L. n. 241/90.

Il Servizio Assetto del Territorio, con nota prot. n. 4210 del 18.05.2011, trasmise all'AQP S.p.a. e al Comune di Ostuni il parere evidenziando che *"le opere in progetto, ed in particolare l'impianto di sollevamento, si pongono in contrasto con le prescrizioni di base del PUTT/P (adottato con D.G.R. n. 1748 del 15.12.2000)"*.

Si concludeva, che *"il progetto può comunque proseguire il suo iter, poiché rientrante in una delle fattispecie previste dall'art. 5.07 della NTA del PUTT/P il quale fissa i criteri per eventuali deroghe..."* in detta nota si prescriveva, però, che *"in virtù della localizzazione dell'area interessata dall'impianto di sollevamento, a ridosso del confine dell'area protetta e dell'area litoranea ...", in sede di progettazione definitiva, si dovevano prevedere misure atte a "salvaguardare gli aspetti paesaggistici e della fruizione dei luoghi ..."*.

Con nota del 16.02.2011, l'AQP S.p.a. chiese alla Provincia di Brindisi – Servizio Ecologia - l'attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza ambientale, ai sensi dell'art. 6, comma 2b-bis della L.R. n. 11/2010 per il Progetto di *"Estensione del sistema idrico integrato agli agglomerati costieri di Pilone – Consorzio Rosa Marina – Costa Merlata – Monticelli – Ostuni – sistema fognario. Opere per il completamento del sistema fognario del Litorale Nord dell'abitato – Località Pilone"*, allegando al progetto la scheda anagrafica per la fase di screening e il progetto definitivo.

Il Servizio Ecologia della Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 48667 del 10.06.2011 (che qui si allega in fotocopia), rilasciò il seguente parere: *"Vista la L.R. n. 11/01 e s.m. i, la L.r. n. 17/07, il D.P.R. 357/97 e s.m.i, la D.G.R. n. 304/2006, e considerato che, sulla scorta della documentazione in atti, l'intervento in questione, anche se non direttamente connesso alla gestione e conservazione del SIC IT9140002 denominato "Litorale brindisino", non lo interessa in maniera diretta e non determina effetti significativi sul sito in questione, si ritiene di non sottoporre gli interventi in progetto al livello II – fase di valutazione appropriata della valutazione di incidenza Ambientale"*, fatto salvo il rispetto delle condizioni già prescritte dagli altri Enti e quelle indicate dalla Provincia stessa.

Relativamente al progetto definitivo, previa richiesta dell'Acquedotto, fu indetta, da parte del Servizio regionale Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 14 della l. 241/90 ed art. 14 LR. n. 13/2001, apposita conferenza di servizi al fine di acquisire pareri, nulla osta, permessi e/o assensi comunque denominati da parte degli enti e organismi competenti.

Con nota prot. n. 15416 del 23.02.2012, la Provincia di Brindisi – Servizio Ecologia – così dichiarò: *"posto che in sede di progettazione definitiva/esecutiva le prescrizioni imposte con il parere rilasciato durante la fase di screening sul progetto preliminare, sono state recepite e che comunque saranno rispettate in sede di esecuzione dei lavori, unitamente alle misure di mitigazione degli impatti già previsti, e che le modifiche al progetto, necessarie per adeguarlo ad ulteriori prescrizioni formulate*



*da altri Enti, non comportano effetti significativi sul SIC IT9140002 denominato "Litorale brindisino" si ritiene di confermare il parere favorevole sulle opere in progetto, per quanto di propria competenza".*

In sede di Conferenza di Servizi del 18.05.2012 furono acquisiti, tra gli altri assensi, anche il parere favorevole della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce e Taranto (nota del 23/2/2012 prot. n. 33576), il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia (nota del 20/2/2011 prot. n. 2319, nonché il parere favorevole della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia (nota del 17/5/2012 prot. n.5140).

Durante la stessa Conferenza di Servizi, il Servizio Regionale Assetto del Territorio-Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica avendo verificato che l'intervento in progetto, così come configurato dalla soluzione progettuale presentata, costituiva deroga alle NTA del PUTT/P evidenziò, al soggetto proponente l'intervento di cui trattasi, la necessità di dimostrare la sussistenza dei presupposti giuridici di cui all'art. 5.07 delle NTA del PUTT/P circa l'ammissibilità, per il caso in specie, della procedura di deroga con particolare riferimento alla dimostrazione dell'inesistenza di alternative localizzative per l'impianto di sollevamento previsto in località Pilone. Quanto sopra anche in considerazione della comunicazione (allegato n. 13 al verbale della C.d.S. del 18/5/2012) trasmessa dal Consorzio Villaggio Torre San Leonardo Pilone 2, che auspicava una diversa localizzazione dell'impianto di sollevamento in una zona più a monte rispetto a quella già individuata nel progetto presentato.

In data 30/5/2012, fu convocato, presso il Servizio Regionale Assetto del Territorio-Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, un incontro tecnico al quale parteciparono il Servizio Lavori Pubblici, il Comune di Ostuni, l'Acquedotto Pugliese Spa, nonché il Consorzio di Gestione del Parco Naturale Regionale "Dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo".

Durante il predetto incontro tecnico furono prodotte, da parte dell'Acquedotto Pugliese Spa, le motivazioni per la soluzione progettuale individuata e i presupposti circa l'ammissibilità della procedura in deroga.

In particolare fu presentata da parte dell'AQP una "Relazione integrativa ai sensi dell'art. 5.07 delle NTA del PUTT/P" dove venivano comparate tre soluzioni progettuali, contraddistinte con le lettere "A"- "B"- "C", alternative alla soluzione dell'impianto di sollevamento previsto in progetto.

Nella predetta relazione integrativa fu evidenziata l'assenza di alternative localizzative tecnicamente valide, rispetto alla soluzione progettuale già adottata, per l'impianto di sollevamento previsto in località Pilone.

In particolare, tra le varie motivazioni tecniche addotte dall'Acquedotto Pugliese Spa, in ordine alla necessaria localizzazione dell'impianto di sollevamento come da progetto presentato, ovvero all'assenza di alternative localizzative, fu rimarcato che:



- il collettamento dei reflui di tutte le abitazioni della località Pilone con un funzionamento "per caduta" ha reso necessario ubicare l'impianto di sollevamento in prossimità del punto libero più basso scartando un'ubicazione più a monte (ipotesi A) in quanto, per raggiungere e collegare tutte le abitazioni a tale punto, si sarebbero raggiunte profondità di scavo per la posa del collettore di circa 5,5-6,0 mt. e di fondo vasca di circa 10,0 mt. Tali profondità di scavo sono sconsigliate sia per ragioni esecutive, aggravate dalla presenza di una falda superficiale e dalla prospicenza di edifici lungo il tracciato del collettore di adduzione all'impianto, sia soprattutto per ragioni manutentive, per le difficoltà operative e di sicurezza del personale addetto alla manutenzione dell'impianto di sollevamento e delle condotte.
- L'ipotesi B, favorevole da un punto di vista altimetrico, fu scartata principalmente per l'impossibilità di accesso, tramite viabilità pubblica all'area dell'impianto, perché sull'area attualmente insiste l'unico giardino condominiale a servizio della località Pilone e, stante le ridotte dimensioni disponibili, l'impianto di sollevamento sarebbe risultato troppo vicino alle ville esistenti. Peraltro il sito rinviene dalla tombatura di un alveo naturale con sbocco a mare, causa in passato di ripetuti fenomeni di allagamento.
- L'ipotesi C fu scartata essenzialmente per i ridotti spazi disponibili: la superficie libera del lotto avrebbe comportato sia una significativa riduzione dell'area prevista per la movimentazione dei mezzi all'interno della pertinenza dell'impianto, sia una sensibile - se non totale - riduzione delle opere a verde per la mitigazione dell'impatto visivo dell'impianto e una ridotta distanza dalle ville esistenti.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n.162 del 11/6/2012, trasmessa al Servizio Assetto del Territorio con nota n.18041 del 12/6/2012, l'Amministrazione comunale di Ostuni, facendo proprie le motivazioni evidenziate dall'AQP Spa circa l'assenza di alternative localizzative, deliberò il proprio assenso in ordine al progetto presentato dall'AQP Spa e formulò nel contempo alla Regione Puglia-Ufficio Pianificazione Paesaggistica- apposita istanza finalizzata all'ottenimento del parere paesaggistico in deroga alle NTA del PUTT/P.

Nel corso della Conferenza di Servizi decisoria, tenutasi in data 15.06.2012 presso la Regione Puglia, furono acquisiti tutti i pareri favorevoli/autorizzazioni da parte degli uffici ed enti competenti per la realizzazione del progetto esecutivo redatto da AQP, incluso quello del Comune di Ostuni (delibera di Giunta comunale n. 162 dell'11.06.2012) e furono ampiamente discusse tutte le possibili localizzazioni dell'impianto di sollevamento alternative a quella prevista nel progetto redatto da AQP.

Fu anche acquisita e discussa la soluzione individuata dal "Comitato per la salvaguardia della Spiaggia del Pilone" (Consorzio di gestione del Villaggio Torre San Leonardo).

Dopo ampia discussione, gli uffici regionali preposti ritennero ammissibili le motivazioni addotte da AQP nella "Relazione integrativa ai sensi dell'art. 5.07 delle



NTA del PUTT/P", con la quale furono illustrate come, per ragioni idrauliche, orografiche, realizzative igienico-sanitarie e gestionali, non potevano ritenersi praticabili nessuna delle soluzioni alternative presentate, inclusa quella proposta dal Comitato per la salvaguardia della Spiaggia del Pilone.

In sede di Conferenza di Servizi del 15/6/2012, il rappresentante del Servizio Regionale Assetto del Territorio-Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica evidenziò il contenuto di una osservazione pervenuta a firma dell'arch. Scalone (Comitato per la Tutela dell'Ambiente) in cui, con riferimento alle motivazioni poste a base dell'esclusione delle localizzazioni alternative esaminate dall'AQP, si affermava che il sito di cui all'ipotesi "A" abbia la medesima quota del sito individuato dall'AQP per l'impianto di sollevamento in progetto e che pertanto, avendo le stesse caratteristiche tecnico-idrauliche, rappresentava una valida alternativa localizzativa in quanto localizzata "a monte" rispetto alla soluzione progettuale già prevista dall'AQP che risultava, invece, più prossima alla linea di costa.

In merito alla predetta osservazione il rappresentante del Servizio Regionale Assetto del Territorio- Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica ritenne necessario che l'AQP producesse i necessari approfondimenti, nonché ulteriori motivazioni.

Nella stessa Conferenza di Servizi, il rappresentante dell'AQP responsabile del procedimento, controdedusse in ordine all'osservazione presentata a firma dell'arch. Scalone precisando testualmente che *"l'ubicazione a monte è stata esclusa non perché la quota assoluta di collocazione dell'impianto è più alta di quella prevista in progetto, ma perché la distanza dal punto più depresso da collettare per caduta comporta un approfondimento del collettore a quote superiori ai 6,00 incompatibili con un corretto funzionamento (per le difficoltà manutentive) e di difficile esecuzione (per la difficoltà di eseguire scavi così profondi con ville prospicienti ed in presenza di acqua)"*.

Successivamente alla Conferenza di Servizi del 15/6/2012 pervennero, presso l'assessorato alla Qualità del Territorio e il Servizio Assetto del Territorio, ulteriori comunicazioni di dissenso alla localizzazione dell'impianto di sollevamento, tra le quali il verbale dell'assemblea straordinaria del "Consorzio Villaggio Torre San Leonardo Pilone - Ostuni" il quale si espresse con voto unanime contro l'ubicazione dell'impianto di sollevamento all'interno del perimetro della lottizzazione "Caroli" e deliberò *"di accettare eventuali impianti integrativi per il regolare funzionamento della rete"*.

Con nota 6615 del 16.07.2012 il Servizio Assetto del Territorio invitò l'Acquedotto Pugliese a voler verificare ulteriormente la sussistenza di possibili soluzioni tecniche alternative in ordine alla prevista localizzazione dell'impianto di sollevamento, considerando l'ipotesi di eventuali impianti integrativi.

Con nota 93015 del 01.08.2012 l'Acquedotto Pugliese ribadì che *"l'ipotesi di prevedere eventuali impianti di sollevamento integrativi, pur di consentire una diversa localizzazione dell'impianto di sollevamento di progetto, non è accoglibile"*



*né da un punto di vista tecnico-gestionale (si perverrebbe infatti ad una moltiplicazione degli inconvenienti legati alla gestione degli impianti di sollevamento fognari), né da un punto di vista igienico-sanitario, in quanto l'accumulo dei reflui per il rilancio dovrebbe avvenire all'interno delle esistenti vasche Imhoff di cui, con il progetto in questione, si vuole pervenire alla dismissione. Non da ultimo, si porrebbero non semplici problemi legati alla disparità del sistema di raccolta dei reflui fognari e dei relativi costi per gli utenti della località Pilone in quanto, con un criterio non specificato nel citato verbale di assemblea, alcune ville verrebbero escluse dalla possibilità di allacciarsi direttamente alla fognatura dinamica, dovendo prevedere la realizzazione di impianti di sollevamento privati, con un evidente incremento dei costi di realizzazione e di esercizio, rispetto all'allaccio previsto tramite sifone fognario. Né tanto meno è perseguibile l'ipotesi di un impianto di sollevamento centralizzato a servizio delle unità abitative più depresse e da escludere, in quanto detto impianto riproporrebbe analoghi problemi localizzativi stante la vicinanza delle suddette abitazioni alla costa e alle aree fortemente vincolate".*

Con D.G.R. n. 1793 del 18.09.2012 fu rilasciata all'Acquedotto Pugliese S.p.a. per le Opere di completamento del sistema fognario del litorale nord dell'abitato di Ostuni – località Pilone, l'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica, in deroga alle prescrizioni di base artt. 5.04 e 5.07 NTA del PUTT/P, esplicitante anche gli effetti di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/04.

Il Comitato per la salvaguardia della Spiaggia del Pilone (Consorzio di gestione del villaggio Torre San Leonardo) impugnò l'atto della Regione Puglia con ricorso avanti al TAR Puglia. Il TAR, con sentenza n. 1021 del 10.05.2013, respinse il ricorso. In sede di appello, il Consiglio di Stato rigettò – con ordinanze n. 666 del 12.2.2014, n. 743 del 18.2.2015 e, da ultimo, n. 4648 del 15.10.2015 – le istanze cautelari proposte dal Comitato per la salvaguardia della spiaggia del Pilone, rigettando la richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato.

Nel frattempo, AQP S.p.a., acquisiti i pareri e le autorizzazioni, procedette all'espletamento della gara per la realizzazione delle opere previste nel progetto esecutivo redatto. La gara è stata aggiudicata dall'Impresa "Costruzioni OP.A.INFRA srl" ed in data 6.05.2015 fu sottoscritto il contratto d'appalto.

A lavori avviati, il Comune di Ostuni, con D.G.C. n. 155 del 3.06.2016 di "presa d'atto e di condivisione" del progetto redatto dalla Società Etacons srl, per conto del Comitato per la salvaguardia della spiaggia del Pilone, ha rimesso in discussione la localizzazione dell'impianto di sollevamento in località Pilone, previsto da AQP.

La soluzione tecnica proposta nel progetto redatto dalla società Etacons srl prevedeva, ancora una volta, la delocalizzazione dell'impianto in via Procaccia piuttosto che in località Pilone.



Nel mese di marzo 2016, su richiesta del Sen. Zizza, si sono svolte, presso la Commissione Ambientale del Senato, diverse audizioni per cercare di far luce sulla questione. Il progetto, esaminato in sede di audizione, era quello proposto dall'Acquedotto Pugliese e vedeva la contrapposizione del Comune di Ostuni, del Comitato di salvaguardia della spiaggia di Pilone, nonché dei cittadini che si erano mobilitati per evitare che a ridosso di una spiaggia sorgesse una vasca di sollevamento e raccolta liquami.

In sede di audizione si è assunto l'impegno, da parte di AQP, prima di concludere i lavori in Commissione, di presentare un progetto comparativo al fine di valutare la possibilità di realizzare dei progetti alternativi che avessero minore impatto visivo ed ambientale.

La fine di venire incontro a tali richieste, l'AQP e l'AIP hanno promosso un ulteriore tavolo tecnico, tenutosi in data 23.02.2017 presso il Comune di Ostuni, laddove è stata presentata una nuova soluzione tecnica che garantisce una ulteriore minimizzazione degli aspetti ambientali ed elimina qualsiasi rischio di sversamento di liquami ovvero prevede, in luogo di un impianto di sollevamento tradizionale con vasca di accumulo e grigliatura, la possibilità di realizzare, sempre in località Pilone, un impianto di sollevamento di tipo chiuso e compatto, completamente interrato.

Con nota del 14.03.2017, il Comune di Ostuni ha confermato il gradimento dell'Amministrazione comunale rispetto alla proposta tecnica innanzi esposta.

L'AQP ha quindi proceduto tempestivamente alla redazione della perizia di variante e, con nota del 10.05.2017, l'ha trasmesso al Comune di Ostuni richiedendone la presa d'atto, precisando che la stessa non necessita di una nuova autorizzazione paesaggistica poiché comporta l'interramento di opere originariamente previste fuori terra, con conseguente attenuazione se non annientamento dell'impatto paesaggistico. Pertanto, è da ritenere compreso nell'autorizzazione precedentemente assentita anche l'assenso alla realizzazione di un'opera minore, con volumetria inferiore e con minore incidenza visiva.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 251 del 31.07.2017, il Comune di Ostuni ha deliberato di "prendere atto ed esprimere parere favorevole ed approvare la perizia di variante presentata da AQP". Nel mese di settembre l'AQP S.p.a. ha avviato i lavori.

Nel frattempo, la 13ª Commissione Permanente "Territorio, Ambiente e Beni ambientali" del Senato della Repubblica, a conclusione dell'esame delle problematiche ambientali della località Pilone, con risoluzione n. 77 del 25.05.2017 ha impegnato il Governo a "promuovere adeguate attività di monitoraggio volte a verificare la conformità dell'opera alla normativa vigente e al fine di evitare lo sversamento di liquami direttamente in mare; a valutare la sospensione dei lavori avviando la comparazione per la valutazione di soluzioni progettuali e siti alternativi, sulla base della programmazione territoriale vigente, avvalendosi anche del NOA dell'Arma dei Carabinieri; a disporre, tramite le agenzie del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, il controllo delle attività in corso anche sollecitando adeguate attività di vigilanza e verifica da parte di tutti gli enti



*volti nel procedimento autorizzatorio ed in quello di realizzazione dell'opera; a coinvolgere in tali attività le comunità locali per il tramite delle istituzioni territoriali, delle associazioni ambientaliste e dei comitati locali dei cittadini, a riferire in Parlamento sull'esito dell'attuazione degli impegni presi".*

Con nota prot. n. 22866 del 28.09.2017, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha convocato il tavolo di coordinamento per il giorno 12 ottobre 2017.

Alla riunione hanno partecipato tutti i Soggetti interessati i quali hanno semplicemente illustrato le proprie ragioni.

Il tavolo si è poi aggiornato al 25 ottobre e, successivamente, al 7 novembre c.a.

In quest'ultima riunione l'AQP S.p.a. ha depositato un parere legale con cui ha motivato le ragioni per le quali non è possibile prevedere una diversa localizzazione dell'impianto, poiché ciò costituirebbe un quid novi rispetto all'opera originariamente prevista ed appaltata, per la quale è stata già espletata la procedura di evidenza pubblica, con la conseguenza che sarebbe censurabile per violazione dei fondamentali valori di par condicio e concorrenza da parte delle altre imprese che avevano partecipato alla gara per l'aggiudicazione dei lavori.

Delocalizzare l'impianto, inoltre, implicherebbe l'acquisizione di una nuova valutazione ambientale e ulteriori autorizzazioni: vinca, autorizzazione paesaggistica, nulla osta Ente Parco.

A ciò si aggiunga la necessità di dover risolvere parzialmente il contratto stipulato con l'attuale appaltatore, pagando all'impresa un indennizzo commisurato al decimo delle opere non eseguite, oltre alle opere già eseguite.

In merito, poi, alla questione del subentro del Comune di Ostuni all'AQP S.p.a. in qualità di Soggetto attuatore dell'opera, l'AQP S.p.a. ha fatto rilevare che ciò è possibile qualora la Regione Puglia e l'Autorità Idrica Pugliese sollevino da ogni responsabilità l'AQP e manlevino la società dall'obbligo di concludere l'intervento in atto, tenuto conto del fatto che l'Accordo di Programma Quadro dell'11 marzo 2003 ha già recepito interventi previsti nel Piano d'Ambito approvato da AIP, la cui attuazione compete, per convenzione gestionale 30.09.2002, ad AQP.

Ciò comporterebbe, conseguentemente, la necessità di stralciare la realizzazione dell'impianto di sollevamento dall'appalto in corso di esecuzione, già realizzato per il 45% e, a seguito del recesso, l'AQP sarebbe obbligata al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Occorrerà infine, richiedere al Comune, in caso di subentro dello stesso come soggetto attuatore dell'intervento, la restituzione delle somme versate per l'espropriazione delle aree individuate in progetto dall'AQP e non più utilizzate.

Spetterà ora al Comune di Ostuni esaminare lo scenario prospettato da AQP e assumere una decisione in merito.

Il tavolo tecnico ministeriale si è aggiornato al giorno 16 novembre 2017.

In tale data, i rappresentanti dell'AQP hanno esaurientemente illustrato il contenuto della nota del loro Ufficio Legale, recante prot. 129608 del 6.11.2017, in merito:



- al contenuto della citata ordinanza n. 4648/2015 del Consiglio di Stato, nella quale si legge: "nella fattispecie non sussistono profili che ... inducono alla previsione di un esito favorevole del ricorso" proposto dal Consorzio e comunque "nella comparazione degli interessi in gioco appare prevalente l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera";
- al fatto che AQP, in spirito di collaborazione e di considerazione degli interessi dei privati e del prevalente interesse pubblico all'integrità del paesaggio (anche se l'intervento in corso di realizzazione è in una zona lottizzata e fortemente antropizzata) ha proceduto ad una variante non sostanziale dell'opera (condivisa con il Comune di Ostuni) prevedendo il pressoché totale interrimento della stazione di pompaggio e spinta, con ciò minimizzando l'impatto paesaggistico che poteva avere in precedenza (da cui discende che non sarebbe necessaria una nuova autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs.42/2004: essendo già dotata di autorizzazione paesaggistica l'opera fuori terra, più impattante);
- al fatto che, allo stato, non vi è alcuna norma nel d.lgs. 163/2006 e nel DPR 207/2010, applicabili *ratione temporis*, che consenta una variante del tracciato o nella localizzazione dell'opera o una sospensione dei lavori. Da ciò discende che eventuali varianti o sospensioni sarebbe illegittime ed esporrebbero l'AQP a richieste risarcitorie da parte dell'impresa esecutrice dei lavori ed al conseguente danno erariale;

ed hanno, in ogni caso, illustrato le presunte alternative localizzative dell'impianto di sollevamento, già tutte vagliate nel corso della lunga ed attenta procedura descritta e tutte escluse perché tecnicamente irrealizzabili.

Da ultimo con nota prot. 29513/GAB del 14/12/17 il Ministero dell'Ambiente ha chiesto alla Regione Puglia di esprimersi in merito al procedimento della variante migliorativa che ha previsto l'interrimento dell'opera.

Distinti saluti.

*Il Dirigente della Sezione*

*Ing. Andrea Zotti*